



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Il Direttore Generale

- VISTI** il D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 (Ordinamento del Ministero Affari Esteri, di modifica del precedente D.P.R. 18/67), art. 6, comma 6, lettera e), come modificato dal successivo D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, art. 5, punto 5, lettera g) (*“La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese....cura le attività di competenza del Ministero degli Affari Esteri relative... agli scambi giovanili”*);
il Decreto del Ministro degli Affari Esteri 11 ottobre 2010, n.2060 che disciplina le articolazioni interne dell'Amministrazione Centrale, art.10, comma 1 (*“Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese”*);
il D.P.R. n.68 del 6 novembre 2012, di nomina del Min. Plen. Andrea Meloni a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2012, Reg. 10 Fg. 162;
- Considerati** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827,
la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica;
i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;
- In** degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 (*“La concessione di sovvenzioni, contributie l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione.... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”*) e
Attuazione artt. 4,5,6 (*Responsabile del Procedimento*);
nonché del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 relativo alla pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;
- VISTI** il corpus delle Leggi di ratifica degli Accordi Culturali in vigore e pregressi tra l'Italia e i Paesi esteri, in particolare la Legge 5 agosto 1991, n.329 per spese inerenti all'Accordo con i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (CSI);
il Libro Bianco della Commissione Europea COM(2001)681 del 21 novembre 2001 *“Nuovo impulso per la gioventù europea”*;
la Ris.del Consiglio Europeo 2008/C 319/02 del 13 dicembre 2008 *“Mobilità dei Giovani”*
la Risoluzione del Consiglio Europeo 2009/C 311/10 del 27 novembre 2009 in materia di Cooperazione per la Gioventù, recante la programmazione per gli anni 2010-18;
- TENUTO** a titolo indicativo, della Circolare MIUR del 23 luglio 1996, n. 358 e successivi aggiornamenti,
CONTO recante il dettaglio delle procedure da seguire per l'attività di scambi scolastici e giovanili, corredata da un allegato tecnico della Direzione Generale per gli Scambi Culturali/Divisione III (*“Documento illustrativo delle procedure per gli scambi educativi con l'estero”*);
- PRESO** del quadro generale delle raccomandazioni degli Organismi Europei circa l'implementazione
ATTO dei programmi per la formazione, l'istruzione e l'informazione dei giovani, anche nell'ottica di favorirne l'inserimento professionale e l'integrazione socio-culturale;

DECRETA

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, tramite il suo Ufficio VII, assegna ed eroga contributi ad istanza di parte per la realizzazione di iniziative di scambi giovanili, secondo le finalità stabilite dalla normativa Italiana e dagli atti di indirizzo degli Organismi Europei.

Art. 1. Ambito di applicazione.

Il presente Decreto si applica all'Ufficio VII DGSP relativamente alla gestione delle risorse di cui al capitolo 2619 /piani gestionali 10, 11 e 12, nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie annuali.

Il Responsabile delle procedure e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti

Sono legittimati a presentare domanda di contributo Associazioni senza fini di lucro, Onlus, Fondazioni, Università, Regioni, Comuni, Enti, Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati, ASL.

Art.3 Procedure

Il procedimento sarà attivato ad istanza di parte.

Il proponente presenterà all'Ufficio VII DGSP la richiesta di contributo corredata da:

- o atto istitutivo, se non già in possesso del ricevente, comprovante il suo status giuridico, eccettuati gli Enti Pubblici Territoriali;
- o progetto corredato da programma delle attività e previsione di spesa;
- o ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla valutazione.

L'esame istruttorio sarà effettuato, con relazione scritta, dalla Sezione "Scambi Giovanili" dell' Ufficio VII, che potrà richiedere integrazioni o modifiche;

Il Capo dell'Ufficio assumerà la decisione di assegnare il contributo in misura non superiore al 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata a consuntivo, purché inferiore o eguale a quella preventivata.

Darà informazione di quanto sopra al proponente, anche in caso di non accettazione, nel termine massimo di sessanta (60) giorni dalla ricezione della proposta.

Realizzato il programma ed acquisita la documentazione contabile a consuntivo, effettuate le verifiche di rito, l'Ufficio erogherà il contributo con Decreti di liquidazione ad impegno contemporaneo o su impegno, assicurando i relativi adempimenti amministrativo-contabili presso gli Organi di Controllo.

Art. 4 – Criteri di selezione dei progetti.

Nella selezione dei progetti, l'Ufficio VII vorrà tener conto delle seguenti categorie:


- a) Criteri attinenti alle finalità perseguite dal ricevente tramite l'erogazione del contributo:
 - priorità geografiche e tematiche che la Direzione Generale fissa annualmente;
 - coerenza della proposta con il quadro delle collaborazioni internazionali bilaterali o multilaterali, in particolare quelle instauratesi a seguito di Accordi o Protocolli culturali pregressi o vigenti, nonché quelle di interesse delle rappresentanze diplomatico-consolari Italiane o straniere.
- b) Criteri attinenti al proponente:
 - esperienza nel settore e risultati conseguiti in eventuali, precedenti iniziative già beneficiarie di contributi MAE o di altre Istituzioni pubbliche;
 - disponibilità di operatori di sicure capacità professionali;
 - disponibilità finanziarie ed organizzative tali da assicurare la realizzazione dell'iniziativa.
- c) Criteri attinenti la qualità del progetto:
 - creazione di spazi per il dibattito e la condivisione di esperienze che avviino i giovani alla vita sociale, civile e politica;
 - sostegno alla costituzione di Forum, Consigli e Consulte regionali, provinciali, territoriali e comunali di giovani;
 - sviluppo dei processi di integrazione socio-economica e di promozione del dialogo interculturale e interreligioso;
 - preparazione alla mobilità internazionale giovanile, all'occupazione e all'imprenditorialità;
 - attività formative che sviluppino le capacità di comunicazione.

Art.5. Obblighi di pubblicità e trasparenza

L'Ufficio curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero Affari Esteri per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presidono alla gestione del capitolo di competenza.

Anche ogni mandato di pagamento, come già avviene, sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAE.

IL DIRETTORE GENERALE



22 LUG 2014